


L'IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

SCHEDA N. 3 – Parte Seconda

PRATICA TELEMATICA - TRATTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI A VARIO TITOLO ALLA CAMERA DI COMMERCIO



CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI ATTI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO IMPRESE

Atti di cessione di azienda



Va applicata l'imposta di bollo corrispondente a quella prevista per l'impresa cedente.

Cessione di partecipazioni
di SRL



Per le domande di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate per via telematica o su supporto informatico, è dovuta l'imposta di bollo nella misura ordinaria attualmente dell'importo di 65.00 euro, in quanto trattasi di copia dichiarata conforme (Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 171/E del 8 agosto 2003 e n. 197/E del 20 ottobre 2003).

Atti di trasformazione




Va applicata l'imposta di bollo corrispondente a quella prevista per il tipo di società che andrà a trasformarsi (e non al tipo di società che nascerà a seguito della trasformazione).

Iscrizione all'Albo
nazionale delle Società
Cooperative



La fattispecie rappresentata è soggetta ad imposta di bollo in quanto rientra nella disciplina di cui all'art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e non l'art. 1, comma 1-ter.
Si tratta infatti di domanda diretta ad altri soggetti (MSE) presentata per il tramite del Registro imprese (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 79/E del 17 giugno 2005).

L'INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE ARTIGIANE – IMPOSTA DI BOLLO



L'imposta di bollo dovuta sulle domande di iscrizione, di modificazione e di cancellazione trasmesse all'Albo delle imprese artigiane per via telematica, **è di 14,62 euro**, come previsto dall'**art. 3, comma 1 della Tariffa - Parte Prima** e non di 42,00 euro, come previsto dall'**art. 1, comma 1-ter della medesima Tariffa** (Interpello AdE – Regione Piemonte 25 novembre 2005, Prot. 57400; Regione Emilia Romagna 27 marzo 2006, Prot. 13709)

Art. 3 – comma 1

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché **agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri**, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili:
euro 14.62 per ogni foglio

Art. 1, comma 1-ter

Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
per ciascuna domanda, denuncia od atto:
a) se presentate da ditte individuali: **euro 42,00;**
b) se presentate da società di persone: **euro 59.00;**
c) se presentate da società di capitali: **euro 65.00.**

LE DOMANDE E LE DENUNCE PRESENTATE DA PARTE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI REA SU SUPPORTO CARTACEO

Dati del Registro imprese

Riguardano i dati previsto dalla normativa civilistica o dal **D.P.R. n. 581/1993**: variazione della ditta, trasferimento della sede; denuncia di attività agricola e richiesta di iscrizione nell'apposita sezione, ecc.

Sono sempre e in ogni caso soggette ad imposta di bollo, nella misura di **14,62 euro** (Nel caso di invio telematico, l'imposta di bollo è di **42,00 euro**).
Se la domanda è composta di più modelli, l'imposta di bollo viene assolta una sola volta
(Circ. MICA n. 3574/C del 7 aprile 2004).

Dati REA

Riguardano i dati diversi da quelli previsti dal Codice Civile, di natura statistico-economica (attività, unità locali, residenza, insegna, ecc.)

Sono sempre e in ogni caso **esenti dall'imposta di bollo**
(Circ. MICA n. 3574/C del 7 aprile 2004).
Nel modello va indicato il motivo della esenzione dal bollo.

ALLEGATI ALLE DOMANDE O DENUNCE

Atti provenienti da Pubbliche Amministrazioni (licenze, autorizzazioni, nulla osta, ecc.)


Non è obbligatoria la presentazione; basta riportare gli estremi nei modelli (Circ. MICA n. 3574/C del 7 aprile 2004). Possono essere presentati in copia (esente da imposta di bollo) con esibizione dell'originale (sulla copia l'impiegato deve riportare la dicitura "*Visto l'originale esibito*").

Atti di natura privatistica (contratti o mandati di agenzia, ecc.)

Vanno presentati in **originale o in copia autenticata**.
Nel caso di copia autenticata, la stessa è soggetta all'imposta di bollo.

Atti e documenti presentati in forma autenticata

Sono sempre e in ogni caso **soggetti all'imposta di bollo** (Nota 1, art. 1, Tariffa – Parte Ia – Allegato A, D.P.R. n. 642/1972).




L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

A seguito dell'abrogazione dell'art. 20, della Tabella – Allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, (che prevedeva: “Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni”), per effetto dell'art. 66, comma 4, del D.L. n. 513/1992, più volte riproposto e da ultimo nel D.L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, **è rimasto in vigore il solo articolo 19**, della medesima Tabella, il quale prevede **l'esenzione dall'imposta di bollo per i soli atti costitutivi e modificativi dello statuto per tutte le società cooperative e loro consorzi**.

La medesima legge n. 427/1993, al citato articolo 66 ha aggiunto i due commi 6-bis e 6-ter (**entrati in vigore il 1° gennaio 1993**), nei quali si prevedono **particolari esenzioni in materia di imposta di bollo e di imposta di registro per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi**. Le esenzioni sono state ampliate e riguardano:


“gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali”.

Riassumendo, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- 
- 1. per tutti gli atti, documenti e registri delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi (art. 66, comma 6 bis, L. n. 427/93);**
 - 2. per i soli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle società cooperative e loro consorzi (art. 19, Tabella - Allegato B, D.P.R. n. 642/72).**


A quali condizioni?

Che le società cooperative e loro consorzi interessati:

- 
- 1) Siano disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, e successive modificazioni, e agli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C.;
 - 2) Siano iscritti all'Albo delle società cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 (in precedenza iscritti nei Registri prefettizi e negli Schedari Generali della Cooperazione).

L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI

Per quanto riguarda le cooperative sociali e le associazioni di volontariato in genere, è necessario far riferimento all'art. 8 della **legge 11 agosto 1991, n. 266** (Legge-quadro sul volontariato), il cui articolo 8 stabilisce testualmente che



“Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ..., costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”.


L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE

Le domande di iscrizione e deposito delle copie di vari atti e documenti presso il Registro delle imprese, presentate dalle società cooperative edilizie e di abitazione, non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell'imposta di bollo in quanto non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 66, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993 ma bensì nella previsione di cui all'art. 1, comma 1-ter della Tariffa – Parte Ia e quindi sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 65,00 euro (Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, 2 febbraio 2007, Prot. 7550).

L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE ONLUS

Il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'articolo 17 ha previsto l'esenzione totale dall'imposta di bollo attraverso l'introduzione, nella Tabella – Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dell'articolo 27-bis, nel quale si stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli



"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Si rileva che viene espressamente prevista l'esenzione dall'imposta di bollo anche per le copie di atti (compresi quelli costitutivi e modificativi), contratti e documenti, ancorche` dichiarate conformi; precisazione necessaria in considerazione della norma portata nella Nota 1, dell'art. 1, della Tariffa – Allegato A, Parte Ia, del D.P.R. n. 642/1972, per la quale il rilascio di copia di atto costituisce fattispecie impositiva a prescindere dal trattamento previsto dal contratto portato dall'atto medesimo.



Le agevolazioni riguardano le ONLUS sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere (Cfr. Min. Fin. Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998).

L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E L' INTERVENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 19, Tabella -
Allegato B

Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Agenzia delle
Entrate


(- Interpello n. 954-581/2004;
- Interpello n. 909-435/2005;
- Interpello n. 990-2854/2006;
- Parere del 2 febbraio 2007, Prot. 7550)

Le cooperative, sia agli effetti civilistici che a quelli fiscali, sono trattate, per quanto non diversamente disposto, come le società di capitali; di conseguenza, per ciascuna domanda, denuncia o atto che le accompagna, da presentare all'ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, è dovuta l'imposta di bollo nella misura attuale di euro 65,00.

L'atto inviato al Registro delle imprese è una copia conforme dell'originale (l'unico esente da imposta di bollo), tenuto agli atti del Notaio.
Dunque, secondo quanto stabilito nella Nota 1, all'art. 1 della Tariffa-Allegato A – Parte Ia, per le copie dichiarate conformi l'imposta è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale (Vedi anche: *Agenzia delle Entrate – Ris. n. 171/E dell'8 agosto 2003*).


IL RILASCIO DI ATTI E CERTIFICAZIONI

IL RILASCIO DI TITOLI ABILITANTI E ATTI VARI



Come norma generale, tutti i titoli abilitanti e atti vari (licenze, autorizzazioni, tesserini, ecc.), rilasciati dalla Camera di Commercio, sono **soggetti ad imposta di bollo**.

LE CERTIFICAZIONI ORDINARIE



Come norma generale, tutte le certificazioni attestanti la iscrizione negli Albi Ruoli Registri ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio sono **soggetti ad imposta di bollo**. Le certificazioni possono essere rilasciate in esenzione dal bollo solo per espressa previsione normativa. Trattandosi in questo caso di eccezione, nella certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi della norma esonerativa.

Ogni eventuale uso per fini diversi da quelli per cui la certificazione è stata rilasciata ricade sotto la personale responsabilità di chiunque ne faccia uso o lo riceva (art. 22, D.P.R. n. 642/1972).



LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Accertare l'assenza di determinate cause di decadenza, di divieto o di sospensione nei confronti di soggetti che intendono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La documentazione antimafia, si divide in “comunicazione” e “informazione” a seconda dell’entità dell’importo e l’oggetto del contratto, e va richiesta dagli Enti pubblici nel caso di:

Contratti per lavori pubblici

- Fino a 154.937,07 euro – Alcun adempimento;
- da 154.937,07 a 5.000.000,00 di euro – Comunicazione;
- da 5.000.000,00 di euro in su – Informazione.

Forniture di beni e servizi


- Fino a 154.937,07 euro – Alcun adempimento;
- da 154.937,07 a 200.000,00 euro – Comunicazione;
- da 200.000,00 in su – Informazione.

Erogazioni, contributi e finanziamenti, ecc.

- Fino a 154.937,07 euro – Alcun adempimento;
- da 154.937,07 euro in su euro – Informazione.

Iscrizione in Ali, rilascio di licenze, ecc.

E' sempre richiesta la Comunicazione



LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL REGISTRO IMPRESE RECANTE LA DICITURA ANTIMAFIA


SOGGETTI RICHIEDENTI

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 le richieste delle certificazioni o delle attestazioni, recanti la dicitura antimafia, devono essere presentate alla Camera di Commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa appositamente delegata.

 **Non possono essere rilasciate certificazioni, recanti la dicitura antimafia, a soggetti diversi dal diretto interessato o dalla persona dalla stessa appositamente delegata.**


IMPOSTA DI BOLLO

Fino al
9 agosto 1994



Il certificato antimafia e la documentazione richiesta erano esenti dall'imposta di bollo per espressa disposizione prevista dall'art. 10-sexies, comma 12, della legge n. 575 del 1965, ripreso poi dall'art. 7 della legge n. 55 del 1990.

Dal
10 agosto 1994



Con il D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (entrato in vigore il 10 agosto 1994) l'esenzione è venuta meno per effetto dell'art. 3 della legge n. 47 del 1994, che ha abrogato l'art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965. Pertanto, allo stato della normativa vigente, la certificazione antimafia è soggetta ad imposta di bollo.

GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO IN LUOGO DELLE CERTIFICAZIONI


Dalla lettura dell' art. 18, della legge n. 241/1990 e dell' art. 43, del D.P.R. n. 445/2000, si ricavano i seguenti principi:

- 1) Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti di cui sopra sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato.
- 2) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, devono essere acquisiti d'ufficio. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
- 3) Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

- 4) I fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare **sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento**.
- 5) L'Amministrazione può procedere all'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (anche **per via fax o per via telematica**).
- 6) I documenti trasmessi da chiunque ad una Pubblica Amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione **non deve essere seguita da quella del documento originale**.
- 7) Agli Uffici pubblici e ai gestori di servizi pubblici rimane l'onere di **verificare la veridicità sulle dichiarazioni** rese dai cittadini.

CONSEGUENZE

Per nessun motivo vanno rilasciate certificazioni richieste:



- A) **da uffici pubblici** (Ministeri, Regioni, Province, ecc.);
- B) **da imprese che hanno in concessione funzioni pubbliche** (concessionari della riscossione dei tributi);
- C) **da imprese che gestiscono servizi essenziali** (Aziende municipalizzate, Enel, Telecom, Italgas, ecc.)

LA NUMERAZIONE E BOLLATURA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Legge 18 ottobre
2001, n. 383

Interventi per il rilancio dell'economia – Soppressione di adempimenti inutili e semplificazione - **ART. 8:** Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.

Art. 2215 - (Modalità di tenuta delle scritture contabili).

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Art. 39, D.P.R. n. 633/1972: I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973: Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

CONSEGUENZE

A decorrere dal 25 ottobre 2001 viene **soppresso l'obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri.**

E' rimasto l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine.

Continuerà ad esistere l'obbligo della numerazione e bollatura per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo viene previsto da una norma speciale.

REGISTRI FISCALI

- a) Viene **soppresso l'obbligo di bollatura di tutti i registri previsti dalla normativa fiscale;**
- b) **Rimane l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;**
- c) **Rimane l'esenzione dall'imposta di bollo (anche in caso di bollatura).**

LIBRI E REGISTRI CIVILISTICI

La nuova normativa non propone alcuna modifica riguardante **la tenuta dei libri sociali**, regolamentata dalla norma civilistica.

Pertanto, **continueranno ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli articoli 2421 e 2478 C.C.** (libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, ecc.).

Questi libri, prima di essere messi in uso, dovranno essere **numerati progressivamente e bollati** su ogni pagina, a norma dell'art. 2215 C.C. (art. 2421, 2° comma C.C.)

LE NOVITA' IN MATERIA DI NUMERAZIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO

1. IMPORTO DELL'IMPOSTA

Con il comma 4, dell'articolo 8 della legge n. 383/2001 viene **modificato anche l'articolo 16 della Tariffa, Parte Prima, Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con l'aggiunta della nota 2-bis.**

A seguito di queste modifiche, vengono introdotte le seguenti novità:

- 1. Per i libri soggetti alla numerazione e alla bollatura (libri sociali) nulla è mutato: l'imposta di bollo è attualmente fissata nella misura di **14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.**
- 2. Per il libro giornale e il libro degli inventari, utilizzati dai soggetti che scontano la tassa forfetaria annuale di concessione governativa (società di capitali), nulla è mutato: l'imposta di bollo è attualmente fissata nella misura di **14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.**

- 3. Per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa (imprese individuali, società di persone e società cooperative), non più soggetti né a bollatura e né vidimazione, è dovuta una imposta di bollo raddoppiata, di importo attualmente fissato nella misura di **29,24 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (Nota 2-bis, art. 16).**
- 4. Considerato che è possibile effettuare la numerazione del registro anche al momento in cui si utilizza la pagina, l'imposta di bollo dovrà essere assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva (Circ. n. 92/E del 22 ottobre 2001; n. 64/E del 1° agosto 2001; n. 85/E del 12 marzo 2002).**
- 5. Per i libri soggetti all'obbligo di bollatura iniziale, le marche da bollo devono essere apposte sull'ultima pagina numerata, nella misura di **14.62 euro** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (art. 16, Tariffa, Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).**
- 6. Relativamente ai libri per i quali detto obbligo è stato soppresso (libro giornale e libro degli inventari), l'imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, e cioè prima di effettuare qualsiasi annotazione, sulla prima pagina numerata e successivamente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 pagine (1, 101, 201).**

Riassumendo:

1. **Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da:**

- a) **gli imprenditori commerciali individuali,**
- b) **le società di persone,**
- c) **le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);**
- d) **le mutue assicuratrici;**
- e) **i consorzi,**

dovrà essere applicata una **marca da bollo dell'importo di 29,24 euro**, ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

2. **Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da:**

- a) **le società per azioni,**
- b) **le società in accomandita per azioni,**
- c) **le società a responsabilità limitata,**
- d) **le società consortili a responsabilità limitata**

continuerà ad essere applicata una **marca da bollo dell'importo di 14,62 euro**, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

3. **Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura**, continuerà ad applicarsi una **marca da bollo dell'importo di 14,62 euro**, per ogni 100 pagine e frazione di 100 pagine. L'incremento dell'imposta di bollo non riguarderà, infatti, i libri sociali non rientranti nell'articolo 2214 del Codice civile.

Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997) **continuano ad essere esentate dal pagamento dell'imposta di bollo.**

2. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Come norma generale, indipendentemente dal tipo di numerazione che si intende effettuare, **l'imposta di bollo, dovuta per la formalità della numerazione delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari, va assolta prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina di ciascuno dei libri.**


Nel caso venga effettuata la **numerazione per blocchi**, essendo l'imprenditore in grado di conoscere preventivamente l'esatta misura dell'imposta di bollo che deve essere assolta per utilizzare regolarmente il libro giornale e/o il libro degli inventari (ad esempio: libro di 300 pagine – imposta di bollo di 43,86 euro; per i soggetti che non pagano la tassa forfetaria annuale, l'importo dell'imposta di bollo sarà raddoppiato: 87,72 euro), **l'imposta di bollo va applicata globalmente o sulla prima pagina e sull'ultima pagina numerata del libro.**

Nel caso, invece, l'imprenditore decida di **numerare le pagine che compongono il registro man mano che vengono utilizzate**, l'imposta di bollo deve essere sempre assolta prima dell'utilizzo del registro e **va applicata iniziando dalla prima pagina numerata e successivamente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 pagine** (1, 101, 201, 301).

In entrambi i casi, l'imposta di bollo può essere assolta **mediante marche, bollo a punzone o mediante versamento** da effettuarsi presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il **modello F23** (utilizzando il **codice tributo 485T** – Imposta di bollo su libri e registri).

In questo ultimo caso, sulla prima pagina del registro, andranno riportati gli estremi del versamento.

RIEPILOGANDO



COOPERATIVE E ONLUS

BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA BOLLATURA DEI LIBRI

Cooperative a mutualità
prevalente e non



- **Imposta di bollo**: Assoggettate dal 1° gennaio 1993 a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 della Tabella – Allegato B;
- **TCG**: Assoggettate (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Cooperative edilizie



- **Imposta di bollo**: Esentate;
- **TCG**: Riduzione della tassa ad un quarto (**euro 16,75 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine**) (Art. 147, lett. f), R.D. 28 aprile 1938, n. 1165; art. 14, D.P.R. n. 641/1972; Min. Fin. Ris. n. 402149 del 31 maggio 1975).

ONLUS
Cooperative sociali
Organismi di
volontariato
(art. 10, comma 8, D. Lgs. n.
460/1997)



- **Imposta di bollo**: Esentate (Art. 17, D. Lgs. n. 460/1997; art. 27-bis, Tabella Allegato B, D.P.R. n. 642/1972)
- **TCG**: Esentate (Art. 18, D. Lgs. n. 460/1997; art. 13-bis, Tariffa Allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Art. 16 della
Tariffa – Allegato A
– Parte Ia

Viene prevista l'imposta di bollo nella misura di 14.62 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per:

- a) repertori e libri di cui all'art. 2214, primo comma, C.C. (libro giornale, libro degli inventari);
- b) ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 C.C.

OSSERVAZIONI


1. Il rinvio all'articolo 2216 C.C. non risulta più attuale in quanto tale articolo, a seguito della modifica apportata dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 1994, n. 489 (In vigore dal 12 giugno 1994), **non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.**
2. I registri che non devono essere bollati e vidimati con le modalità previste dall'art. 2215 C.C. **sono esclusi dal pagamento dell'imposta di bollo**, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972.
(Si citano, ad esempio: i registri nautici, i registri tenuti dai gestori di centri di raccolta di veicoli cessati dalla circolazione, i registri degli infortuni sul lavoro, i registri di carico e scarico, ecc.)

Dunque, l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo sussiste soltanto per i libri e registri che devono essere bollati e vidimati dall'ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, nei modi di cui all'art. 2215, o secondo le disposizioni di leggi speciali (Ministero delle Finanze, Risoluzioni n. n. 392217 del 20 aprile 1993; n. 27/E del 1° febbraio 1995; n. 68/E del 9 marzo 1995; n. 19/E del 20 gennaio 1996; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004).

PROBLEMI INTERPRETATIVI NEL CASO DI BOLLATURA VOLONTARIA

QUESITO: Un imprenditore individuale o una società di persone che, nonostante l'abolizione dell'obbligo della vidimazione e della bollatura, intenda volontariamente procedere alla richiesta di bollatura e numerazione del libro degli inventari e del libro giornale quali imposte e tasse deve pagare?


ORIGINE DEI DUBBI



I dubbi sono nati dal fatto che nella Relazione alla legge n. 383 del 2001 si sostiene che l'aumento dell'imposta di bollo è derivato dal fatto di dover compensare la riduzione di gettito conseguente al mancato versamento della tassa di concessione governativa.


L'aumento dell'imposta di bollo non è, infatti, dovuta da parte delle società di capitali che assolvono in ogni caso al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria.

SONO NATE DUE INTERPRETAZIONI CONTRASTANTI




POSIZIONE A

- Pagamento dell'imposta di **bollo nella misura di 14,62** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
- Pagamento della **tassa sulle concessioni governative dell'importo di 67,00 euro**;
- Pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio o del compenso al Notaio.




Se il raddoppio dell'imposta di bollo è legato al solo fatto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, nel caso tale tassa venga pagata, perché si intende volontariamente procedere alla richiesta di bollatura e vidimazione, l'imposta di bollo deve essere pagata nell'importo ordinario e non maggiorato.



POSIZIONE B

- Pagamento dell'imposta di **bollo nella misura di 29,24** per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
- Pagamento della **tassa sulle concessioni governative dell'importo di 67,00 euro**;
- Pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio o del compenso al Notaio.




Dell'aumento dell'imposta di bollo si dovrà tener presente sia nel caso in cui l'imprenditore si avvalga della facoltà di far bollare i libri, sia nel caso contrario nel quale l'imprenditore non dovesse avvalersi di tale possibilità, utilizzando il libro giornale e il libro degli inventari con la sola numerazione progressiva.

Quindi, sia che i libri in questione siano o non siano bollati e vidimati l'imposta di bollo da applicare è sempre nella misura di 29,24 euro, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

SOLUZIONE PLAUSIBILE: LA POSIZIONE B

Nella Relazione viene semplicemente fornita una giustificazione di bilancio dell'aumento dell'imposta di bollo senza peraltro intervenire in alcun modo sulla questione che un eventuale pagamento della tassa di concessione governativa potesse ridurre l'importo dell'imposta di bollo alla misura ordinaria attuale di 14,62, anziché raddoppiata.



Anche nella previsione che nessuno avrebbe più bollato e vidimato né il libro giornale né il libro degli inventari (come previsto dalla norma), l'imposta di bollo è stata in ogni caso fissata nella misura raddoppiata.



Dunque, per le società di persone, le società cooperative e gli imprenditori individuali, sia nel caso intendano procedere facoltativamente alla richiesta di bollatura, sia nel caso non la richiedano, come previsto dalla norma, l'imposta di bollo, dovuta per questi due libri, rimane in ogni caso fissata nella misura raddoppiata (attualmente nella misura di 29,24 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine).

La diversità rispetto alle società soggette al pagamento della tassa forfetaria, è dovuta al fatto che il legislatore non ha voluto appesantire ulteriormente l'imposizione lasciando, per queste società, l'imposta di bollo nella misura ordinaria (**attualmente di 14.62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine**), nella previsione che le stesse già pagano obbligatoriamente una tassa forfetaria annuale, indipendentemente dal numero dei libri che bollano.

COMMERCIO CON L'ESTERO



Dall'esenzione sono ricompresi anche gli eventuali visti di firma sulle fatture da valere all'estero.